

Oggetto: Istanza autorizzativa manifestazioni popolari venete 25 aprile

Mittente: Aggregazione Veneta <aggregazione.veneta@pec.it>

Data: 18/04/2017 20:13

A: protocollo.prefve@pec.interno.it, gab.quest.ve@pecps.poliziadistato.it

CC: Al Presidente della Regione Veneto - dott Luca Zaia

<Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it>

Mittente: Aggregazione Veneta - ente ex art.3 comma 1 della L.R.Veneto n° 28/2016, esclusivo rappresentante della "minoranza nazionale veneta" ex art.2 L. statutaria del Veneto n° 1/2012 (art.2 L.cost.n.340/1971)

c/o sede Comune di Grantorto

Via Roma 18 - 35010 Grantorto (PD)

PEC: aggregazione.veneta@pec.it

sito: www.veneta.link

Destinatario: sig.Prefetto di Venezia, sig.Questore di Venezia

P.C.: Presidente della Giunta della Regione Veneto

Oggetto: Comunicazione manifestazione spontanea il giorno 25 aprile 2017 del popolo veneto in Piazza San Marco per autorizzazione.

Egregio sig. Prefetto di Venezia,

Egregio sig. Questore di Venezia,

siamo a conoscenza del fatto che il giorno 25 aprile 2017 a Piazza San Marco a Venezia si svolgerà la consueta manifestazione identitaria del popolo Veneto che festeggerà, come in altre piazze, il proprio Santo Patrono.

Ci risulta inoltre, perché circolato in rete, che in data 18 aprile la Questura di Venezia, dirigenza DIGOS, abbia dichiarato che tale manifestazione sia da ritenersi vietata.

Con la present la Scrivente chiede al sig. Prefetto di prevedere che tale manifestazione di carattere culturale e non partitico, identitario, non solo si terrà in ogni caso con un grande afflusso di popolo, ma che essa non può essere vietata ai sensi delle leggi vigenti come sotto evidenziato.

Infatti con la legge n.302 del 1997 lo Stato ha ratificato e messo integralmente in esecuzione la "Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali" firmata a Strasburgo, 1 febbraio 1995, autonomamente sottoponendosi alla salvaguardia dei diritti umani in essa previsti e alle limitazioni della sovranità statale necessarie agli scopi della norma, giustamente assumendosi per intero i costi della attuazione della stessa (art.3 c.2).

Nel diritto internazionale le "minoranze nazionali" sono materia ed oggetto di convenzioni differenti dalle "minoranze linguistiche" (si confrontino i trattati STCE e 148 e n.157 del Consiglio d'Europa) per cui costituiscono materia differente per l'art.10 della Costituzione.

Essendo la materia delle "minoranza nazionali" emersa nel diritto internazionale solo a partire degli anni '90, essa non è elencata in Costituzione,

per cui "Spetta alle Regioni la potestà` legislativa in riferimento ad ogni materia non

espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (art.117 c.4 Costituzione .

Con la legge reg. n.28 del 2016 la Regione Veneto ha riconosciuto nel "popolo veneto" (di cui all'art.2 L.cost.n.340/1971 o art.2 L.reg.n.1/2012) il soggetto culturale e storico del quale debbano essere rispettati i diritti della Convenzione-Quadro cui L.n.302 del 1997.

La legge reg.28/2016 statuisce che "fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.", ed inoltre si è Veneti quando, per l'Esercizio dei diritti di minoranza nazionale, si provvede ai sensi dell'art.3 a "dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta".

E' chiaro che la norma de quo non attribuisce a tutti i residenti in Regione lo status di appartenente alla minoranza nazionale veneta, e non di meno è presumibile che almeno il 70% della popolazione residente possa dichiararsi tale per nascita o per lunga residenza.

La legge è attualmente nella sua piena vigenza, e l'applicazione della stessa spetta a ciascuna amministrazione secondo le proprie competenze e per i propri ambiti. L'ordine pubblico della Città spetta direttamente a Voi, a meno di non riconosce ad altri direzione e competenza legislativa superiore sulla materia.

Come noto il 25 aprile è San Marco, data sì del Patrono della Città di Venezia, ma come noto San Marco è anche il patrono dell'intero popolo veneto tanto da essere nel Gonfalone Marciano (vessillo nazionale del popolo veneto) e tanto che nella Basilica di San Marco quale Cappella del Doge è notoriamente identificata l'emblematica identificazione della identità dell'ultimo millennio dei Veneti, pur nel rispetto delle differenze culturali e del valore della pacifica convivenza riportata nelle parole "Pax Tibi Marce Evangelista Meus" che proprio alle spoglie di San Marco si riferiscono.

Per la Convenzione-Quadro (L.n.302/del 1997) è diritto di minoranza nazionale del popolo veneto ottenere speciali ed adeguate misure atte a garantire la propria vita sociale e culturale (art.4), mentre per l'art.5 c.1 "Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale."

Con "Le Parti" la Convenzione-Quadro intende i firmatari della stessa, in questo caso lo Stato Italiano ed ogni sua emanazione, qui ed ora il Prefetto ed il Questore di Venezia.

Per l'art.1 della Convenzione-Quadro, i diritti in essa enunciati sono diritti umani, testualmente "La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale."

Il rispetto della identità e della cultura del popolo veneto sono dunque valore protetti da una norma internazionale ius cogens, e vanno rispettati per l'art.2 e 11 della Costituzione per quella norma operativa ed efficace immediatamente che si chiama Convenzione-Quadro senza bisogno di altre attuazioni o applicazioni (perché già ratificata ed attuata dalla L.n.302 del 1997), o individuazioni del soggetto di applicazione (perché già identificati dall'art.1 della L.reg.n.28 del 2016) o per quanto riguarda la materia, in quanto l'ordine pubblico è di competenza della Prefettura e della Questura.

Il c.2 dell'art.5 della Convenzione-Quadro che recita "Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione.", il

quale costituisce criterio legale generale di "astensione" delle amministrazioni pubbliche anche al di là di altre norme che con essa fossero in conflitto.

E' certamente "assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali" il vietare in via generale di manifestare al popolo veneto la propria identità ed appartenenza in piazza San Marco, ma lo è in maniera illegale quando si vieta di farlo ai veneti il giorno 25 aprile in Piazza San Marco a Venezia, costituisce una violazione di diritti umani tanto più in assenza di una qualunque ragione di ordine pubblico e in assenza di una finalità di tipo partitico ma prettamente per la propria identità da parte dei Veneti.

Inoltre, la manifestazione di tipo culturale e non politico dell'identità del popolo veneto, tanto più se spontanea e ricorrente, è ipso facto protetta non solo dalla legge regionale del Veneto n. 73 del 1994, ma anche quale patrimonio culturale da proteggere per la legge n. 167 del 2007, oltre che dalla Convenzione-Quadro di cui L.n.302 del 1997 spettante al popolo veneto per la L.reg.n.28 del 2016.

Lo scrivente è legale rappresentante di Aggregazione Veneta, ente esponenziale unico rappresentativo dei diritti di minoranza nazionale veneta, costituito presso la Giunta Regionale del Veneto in data 17 dicembre 2017 ed avente i requisiti di legge previsti dalla L.n.28 del 2016.

Con la presente chiedo gentilmente che:

- venga riformato il decreto Prefettizio nr.420/Gab/2009 in modo da permettere che il giorno 25 di aprile vi possa essere in tutta la provincia e nell'area marciiana la popolare manifestazione di festeggiamento spontaneo per San Marco e per il popolo veneto, il che non impedirà di negare la praticabilità dell'area a partiti politici o a gruppi non identitari o antagonisti che volessero organizzare manifestazioni in una piazza già occupata dalla manifestazione popolare;

- venga riconosciuto il diritto all'esecuzione di canti e balli spontanei del popolo veneto in maniera compatibile all'ordine pubblico e alla tutela del luogo;

- venga riformata la comunicazione della DIGOS del 18 aprile 2017 compatibilmente a quanto sopraddetto.

La presente quindi vale come Istanza in rappresentanza degli interessi adespoti del Popolo Veneto, per cui attendiamo formale risposta, e tuttavia evidenziamo ai Sig.ri destinatari che Aggregazione Veneta non organizza ne è responsabile della organizzazione di alcuna manifestazione per il giorno 25 aprile.

Non di meno preavvertiamo il Sig. Prefetto ed il Sig. Questore che il giorno 25 aprile 2017 vi sarà a San Marco (area marciiana) l'usuale manifestazione spontanea del popolo veneto per la propria bandiera e la propria identità e storia.

Cordialmente ed in attesa di riscontro

Loris Palmerini

legale rappresentante di Aggregazione Veneta.

AGGREGAZIONE VENETA

c/o sede Comune di Grantorto

Via Roma 18 - 35010 Grantorto (PD) - Tel. 3471416187

email: segretario@veneta.link sito: www.veneta.link

--

AGGREGAZIONE VENETA

c/o sede Comune di Grantorto

Via Roma 18 - 35010 Grantorto (PD) - Tel. 3471416187

email: segretario@veneta.link sito: <http://www.veneta.link>

PEC: aggregazione.veneta@pec.it



Questura di Venezia

Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali

Alla cortese attenzione dei sigg. referenti i sopracitati Movimenti:

In merito alla 72^a Celebrazione della Festa della Liberazione, che in questa provincia coincide con i festeggiamenti di "San Marco", Patrono di Venezia, in programma il 25 aprile 2017 in questa Piazza San Marco, si rappresenta che simili manifestazioni, anche se dichiarate "spontanee", sono vietate nella zona definita "Area Marciana".

In merito, il Decreto Prefettizio recita:

"Le iniziative in centro storico sono vietate da apposito Decreto Prefettizio nr. 420/Gab/2009 del 09/12/2009, che sottrae ai cortei e alle manifestazioni pubbliche, alcune aree a forte caratterizzazione simbolica per motivi d'arte, culturali e religiosi, tra le quali sono comprese quelle della zona "marciana" in cui rientra Piazza San Marco."

Pertanto questa Dirigenza D.I.G.O.S. sottolinea che tali iniziative sono da ritenersi vietate.

Inoltre tali manifestazioni sono regolamentate dal art. 18 T.U.L.P.S. 773/31, che dispone che le pubbliche manifestazioni devono essere preavvisate almeno 3 giorni prima dell'evento.

Venezia, 18 aprile 2017

Copia originale firmata e depositata agli atti.

IL DIRIGENTE DIGOS